



COMUNE DI PISA

Regolamento

per la costituzione e

per il funzionamento della

Consulta dei/delle giovani

del Comune di Pisa

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 03.06.2024

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30.09.2024

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 25.09.2025

Regolamento per la costituzione e per il funzionamento della Consulta dei/delle giovani del Comune di Pisa

Articolo 1 - Principi generali – Durata e finalità della Consulta

Articolo 2 - Modalità di costituzione della Consulta

Articolo 3 - Ambiti di intervento e obiettivi della Consulta

Articolo 4 - Sede

Articolo 5 - Organi della Consulta

Articolo 6 - Presidente dell'Assemblea

Articolo 7- Assemblea della Consulta

Articolo 8 - Diritti ed obblighi dei membri della Consulta

Articolo 9 - Commissioni tematiche

Articolo 10 - Sedute delle Commissioni tematiche

Articolo 11 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni tematiche

Articolo 12 - Modifiche del Regolamento

Articolo 13 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Principi generali – Durata e finalità della Consulta

- 1. Il presente regolamento, in attuazione ai fini e alle norme contenute all'art. 51, comma 4bis, dello Statuto della Consulta dei/delle giovani di Pisa, specifica i profili organizzativi e le modalità operative per la costituzione e per il funzionamento della Consulta quale organismo permanente di partecipazione attiva dei/delle giovani del Comune di Pisa di età compresa tra 16 e 29 anni. Il compimento del 30° anno di età comporta la mancanza di requisito per l'ammissione della domanda di partecipazione o, se avviene successivamente, l'esclusione dall'elenco dei nominativi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a). Il compimento del 30° anno di età non costituisce motivo di decadenza per i componenti che risultano già estratti e in carica nominati a norma della lettera a) del comma 1.**
2. La Consulta è un organismo permanente che svolge un ruolo consultivo, propositivo, conoscitivo, riguardo la condizione e la promozione delle giovani generazioni, nei confronti di tutti gli organi di governo del Comune, che metta al centro le giovani generazioni nel rapporto con tutti gli organi di governo della città.
3. La Consulta dura in carica fino alla fine del mandato amministrativo del Sindaco durante il quale è stata costituita, dopodiché decadono definitivamente tutti i componenti e cessa la sua attività.
4. In quanto organismo permanente di partecipazione attiva, l'iter di costituzione della nuova composizione della Consulta sarà avviato dalla nuova Amministrazione.
5. La partecipazione alla Consulta, sia come componente, sia nell'espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento, non dà diritto ad alcun tipo di compenso, né rimborso spese per eventuali trasferte.

Articolo 2 - Modalità di costituzione della Consulta

1. La Consulta è composta da n. **52** giovani individuati come di seguito indicato:
 - a) N. 32 giovani di età anagrafica compresa tra 16 e 30 anni non compiuti, individuati, in modo che nessun genere sia rappresentato in misura superiore al 50%, tramite avviso pubblico tra i soggetti residenti o domiciliati in Pisa alla data di pubblicazione dell'avviso, oppure iscritti ad un corso universitario o ad un Istituto scolastico di secondo grado con sede nel Comune di Pisa. Non possono essere accolte le domande presentate da coloro che svolgono cariche elettive o la funzione di amministratori presso istituzioni locali, regionali o nazionali, oppure presso aziende, enti ed organismi partecipati del Comune di Pisa. Un componente che dovesse assumere una carica elettiva o la funzione di amministratore negli enti indicati nel periodo precedente decade automaticamente dalla Consulta.
 - b) N. 18 rappresentanti provenienti dai 9 istituti scolastici secondari di secondo grado pubblici e privati aventi sede nel Comune di Pisa (nel numero di 2 per istituto). Tale numero è automaticamente adeguato, e conseguentemente anche il numero complessivo dei componenti della Consulta, in caso di modifica del numero degli istituti scolastici secondari di secondo grado pubblici e privati aventi sede nel Comune di Pisa e, conseguentemente del numero dei componenti espressione degli stessi che restano n. 2 per istituto.
 - c) Il rappresentante degli studenti dell'Università di Pisa nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
 - d) Il Presidente del Consiglio degli studenti dell'Università di Pisa.

2. Per l'individuazione dei 32 componenti di cui al precedente punto a), è predisposto un avviso pubblico diffuso attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale del Comune.
3. Per la composizione dei 32 componenti dell'Assemblea, si procederà attraverso estrazione a sorte delle domande pervenute per le quali è stato riscontrato il possesso dei requisiti fissati nel comma 1. Seguendo l'ordine dell'estrazione a sorte, nessun genere dovrà essere rappresentato in misura superiore al 50%, per quanto possibile sulla base delle domande pervenute. Nel caso in cui un genere sia rappresentato in misura superiore al 50%, si procederà a sorteggi fino al raggiungimento della massima misura possibile per il genere sottorappresentato. Pertanto, in caso di non raggiungimento delle quote come sopra intese, la composizione dell'Assemblea derogherà al rispetto della misura sopra definita.
4. **In caso di dimissione, o decadenza/cessazione per qualsiasi motivo di un componente della Consulta di cui alla lettera a) del comma 1, si procederà ad una nuova estrazione fra le domande pervenute. Il compimento del 30° anno di età non costituisce motivo di decadenza per i componenti che risultano già estratti e in carica nominati a norma della lettera a) del comma 1.**
5. Per i componenti individuati ai sensi delle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, non si considerano i limiti di età in quanto sono componenti quali rappresentanti di studenti delle scuole superiori o dell'Università di Pisa. In caso della loro sostituzione per cessazione o decadenza, questa avverrà con le stesse modalità di cui al comma 1.
6. L'adesione alla Consulta è libera e gratuita e le eventuali dimissioni dell'aderente devono essere presentate in forma scritta dall'interessato presso i competenti uffici comunali.
7. **Il componente decaduto non può presentare domanda di partecipazione ad eventuali nuovi Avvisi pubblicati nel corso dello stesso periodo di mandato della Consulta per nominare nuovi componenti, individuati ai sensi della lettera a) del comma 1. Terminato il periodo di mandato, tutti i componenti dell'Assemblea, se in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, possono presentare domanda di partecipazione per la costituzione della Consulta per il successivo mandato amministrativo del Sindaco. Coloro che non hanno accettato la nomina o che sono decaduti non possono partecipare ad un successivo Avviso rivolto a sostituire i componenti della Consulta per lo stesso periodo di mandato amministrativo.**
8. Al fine di realizzare il collegamento tra la Consulta ed il Consiglio comunale, partecipano alle sedute della Consulta e delle Commissioni tematiche due Consiglieri comunali rispettivamente designati, con specifica deliberazione, dalla maggioranza e dalla minoranza del Consiglio comunale con funzioni di uditori e senza diritto di voto.
9. Al fine di mantenere il collegamento tra la Consulta e la Giunta comunale, partecipa alle sedute della Consulta e delle Commissioni tematiche l'Assessore alle Politiche giovanili, ciò anche per realizzare la partecipazione della Consulta all'attuazione del programma di mandato relativamente a questa funzione.

Articolo 3 - Ambiti di intervento e obiettivi della Consulta

1. La Consulta per conseguire le finalità e gli obiettivi definiti nel presente articolo, attraverso processi di discussione attiva dei/delle giovani che ne sono componenti, formula proposte di iniziative e progetti agli organi di governo del Comune e ad altri enti e soggetti che operano per l'interesse pubblico della città di Pisa.

2. La Consulta interviene precipuamente nei seguenti ambiti in ragione della loro attinenza alla condizione giovanile, come definite dalle finalità fissate dall'art. 51, comma 4bis dello Statuto comunale:
 - a) scuola, università, orientamento e formazione;
 - b) lavoro e attività produttive;
 - c) cultura, sport, tempo libero, turismo ed eventi;
 - d) tutela dell'ambiente e delle future generazioni, innovazione e cittadinanza digitale, urbanistica, trasporti e sviluppo sostenibile nell'ottica della transizione verde;
 - e) volontariato, pari opportunità, partecipazione e servizio civile;
 - f) diritto alla salute, diritto alla casa, politiche sociali e di accessibilità inclusiva;
 - g) in ogni altro ambito che presenti evidenti connessioni con la condizione e la promozione delle giovani generazioni.
3. Gli obiettivi della Consulta sono definiti, con riferimento ai suddetti ambiti di intervento, come riportato nei seguenti punti:
 - a) promuove progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, esposizioni, eventi culturali e formativi, anche per favorire la crescita socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa e professionale dei/delle giovani;
 - b) interviene attivamente presso le strutture dedite all'istruzione anche universitaria e alla formazione professionale;
 - c) raccoglie ed elabora informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, pari opportunità, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, ambiente e turismo;
 - d) formulare proposte al Consiglio comunale negli ambiti definiti nel comma 2.
4. La Consulta, tramite l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, informa il Consiglio comunale delle attività svolte e delle proposte approvate dall'Assemblea. Almeno due volte l'anno, a seguito di richiesta al Presidente del Consiglio comunale, il/la Presidente dell'Assemblea e i Presidenti delle Commissioni tematiche intervengono in sede di seduta del Consiglio comunale per informare il Consiglio comunale dell'attività svolta.

Articolo 4 - Sede

1. La Consulta dei/delle giovani del Comune di Pisa ha sede presso il Comune di Pisa.
2. Le riunioni della Consulta hanno ordinariamente luogo in presenza e, di norma in base alle disponibilità delle sale, si svolgono nella sala consiliare del Comune di Pisa, previa verifica della programmazione delle sedute del Consiglio comunale. In ogni caso, le sedute della Consulta dovranno tener conto dell'orario di lavoro degli uffici comunali e non possono essere convocate nello stesso giorno di svolgimento del Consiglio comunale, pertanto, il/la Presidente della Consulta dovrà sempre dare comunicazione preventiva all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale ed acquisire il nulla osta qualora in quella giornata sia prevista la convocazione del Consiglio comunale.
3. Alle sedute è garantita la disponibilità dell'impianto audio e l'assistenza dei tecnici come per le sedute del Consiglio comunale. Per motivi di capienza o logistici o in caso di esigenze che impediscano la celebrazione delle riunioni in presenza, il/la Presidente della Consulta può disporre che esse vengano convocate, dandone menzione nell'ordine del giorno, presso altro luogo idoneo o in modalità remota.
4. Il/la Presidente della Consulta, in caso di necessità e per quanto possibile, provvede affinché le riunioni dell'Assemblea possano essere tenute in modalità mista.

Articolo 5 - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
 - a) Il/La Presidente dell'Assemblea;
 - b) l'Assemblea;
 - c) le Commissioni tematiche
 - d) la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni.

Articolo 6 - Presidente dell'Assemblea

1. Il/la Presidente dell'Assemblea è eletto con i voti della maggioranza assoluta dell'Assemblea nella prima seduta e dura in carica due anni, ovvero fino al termine della durata in carica della Consulta qualora i due anni non siano ancora trascorsi. L'Assessore alle Politiche giovanili presiede l'Assemblea fino all'elezione del/della Presidente.
2. Il/la Presidente ha la rappresentanza esterna della Consulta, presiede e dirige i lavori dell'Assemblea, ha diritto di voto ed è computato ai fini della determinazione del numero dei presenti e del quorum delle votazioni.
3. Il/la Presidente dell'Assemblea svolge le seguenti funzioni principali:
 - a) convoca l'assemblea e fissa l'ordine del giorno anche sentita la Conferenza dei Presidenti delle commissioni tematiche;
 - b) garantisce la regolarità delle sedute dell'assemblea, dirige con imparzialità la discussione, curando di mantenere l'ordine e le facoltà di parola dei componenti;
 - c) mette in votazione, con voto palese, le proposte pervenute all'esito della discussione, controlla la regolarità delle votazioni, compreso il rispetto delle maggioranze richieste per le singole votazioni ai sensi del presente regolamento, e proclama i risultati;
 - d) si attiva, con l'ausilio dell'Ufficio di Presidenza, per l'esecuzione delle proposte approvate dall'Assemblea riferendo tempestivamente l'esito delle successive iniziative intraprese;
 - e) trasmette al Presidente del Consiglio comunale le proposte approvate dall'Assemblea affinché siano inoltrate alle Commissioni consiliari competenti delle materie trattate e per conoscenza a tutti i Consiglieri comunali; le Commissioni consiliari dovranno calendarizzare la discussione della proposta entro 60 giorni dalla data di trasmissione della proposta al Presidente del Consiglio comunale.
 - f) svolge ogni ulteriore funzione, necessaria al perseguimento degli scopi della Consulta, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'art. 3.
4. Nel caso di assenza o impedimento del/della Presidente, l'Assemblea è presieduta da un Vicepresidente individuato ai sensi del seguente art. 7, comma 2. Il Vicepresidente, in qualità di componente della Consulta mantiene il diritto di voto e concorre al computo dei presenti per lo svolgimento dei lavori della Consulta ai sensi del seguente art. 7.

Articolo 7- Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea della Consulta è composta da n. **52** componenti individuati con le modalità definite all'art. 2. Tale numero è automaticamente adeguato in caso di modifica del numero degli istituti scolastici secondari di secondo grado pubblici e privati aventi sede nel Comune di Pisa.
2. L'Assemblea persegue gli obiettivi fissati nell'art. 3 e organizza i propri lavori in coerenza con l'attività svolta dalle Commissioni tematiche. In particolare:

- a) nomina i due Vicepresidenti nel rispetto dell'alternanza di genere che sostituiscono il/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento; i Vicepresidenti durano in carica un anno e non possono essere rieletti nel corso dell'anno successivo decorrente dal termine della carica precedente;
 - b) costituisce le sei Commissioni tematiche permanenti, ognuna delle quali dovrà essere composta da almeno (otto) commissari, includendo tutti i componenti della Consulta;
 - c) promuove progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, esposizioni, eventi culturali e formativi, anche per favorire la crescita socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa e professionale dei/delle giovani;
 - d) interviene attivamente presso le strutture dedite all'istruzione anche universitaria e alla formazione professionale;
 - e) raccoglie ed elabora informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, pari opportunità, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, ambiente e turismo;
 - f) discute e mette in approvazione le proposte formulate ed approvate dalle Commissioni tematiche che danno attuazione ai lavori per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.
3. Il/la Presidente e i due Vicepresidenti formano l'Ufficio di Presidenza che svolge le seguenti funzioni:
- a) raccordo tra l'Assemblea ed il Consiglio comunale;
 - b) eseguire le proposte approvate dall'Assemblea, o trasmetterle alle Commissioni consiliari competenti se previsto dalle stesse proposte;
 - c) elaborazione dell'attività di programmazione delle azioni e delle iniziative da sottoporre all'Assemblea;
 - d) redigere un report annuale e finale delle attività svolte dall'Assemblea;
 - e) valutare e disporre la decadenza o espulsione di un componente dalla Consulta a seguito di scarsa partecipazione alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni tematiche o di comportamenti non decorosi durante le sedute dell'Assemblea o delle Commissioni tematiche.
4. L'Assemblea è convocata con un preavviso di almeno dieci giorni dal/dalla Presidente che fissa l'ordine del giorno, anche sentita la Conferenza dei Presidenti delle commissioni tematiche e l'Assessore alle Politiche giovanili.
5. **Gli argomenti da inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea possono essere proposti anche dal singolo componente e dall'Assessore alle Politiche giovanili. Il Presidente dell'Assemblea acquisisce le richieste e le pone come argomento di discussione all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea. L'Ufficio di Presidenza propone per l'approvazione dell'Assemblea, le modalità e la tempistica degli interventi dei componenti nel corso delle sedute dell'Assemblea. In assenza di una decisione dell'Assemblea, le modalità e la tempistica degli interventi sono:**
- gli argomenti di discussione possono essere presentati dal proponente per un tempo massimo di 5 minuti;
 - il/la Presidente, aperta la discussione sull'argomento, può accogliere un solo intervento da parte di ogni componente assegnando il tempo di 1 minuto;
 - alla fine della discussione il proponente può presentare le conclusioni per un tempo massimo di tre minuti.
- Gli argomenti di discussione non costituiscono proposte per le Commissioni tematiche e non sono oggetto di votazione.**
6. **L'Assemblea prende regolare avvio quando sono presenti, rispondendo per appello nominale, almeno la metà più uno del numero di componenti fissato**

all'art. 2, comma 1, lett. a), precisando che non è necessario che questo numero di presenti sia composto da nominativi estratti ai sensi della norma citata. Il numero dei presenti così determinato costituisce il quorum costitutivo, cioè il numero di partecipanti necessario per la validità della costituzione, e deliberativo, cioè il numero di votanti necessario per la validità di una deliberazione, dell'Assemblea.

7. Il/la Presidente verifica, anche su richiesta, se durante i lavori sia venuto meno il quorum di presenti fissato nel precedente comma 6; in tal caso, può sospendere la riunione per non più di venti minuti prima di procedere alla verifica e per un massimo di tre volte; in caso di mancato raggiungimento del quorum di presenti fissato nel precedente comma 6, il/la Presidente procede al rinvio della stessa ad altra data.
8. Le proposte dell'Assemblea sono in ogni caso invalide quando non assunte alla presenza del quorum deliberativo fissato nel precedente comma 6.
9. Le proposte poste in votazione si considerano approvate quando i voti favorevoli raggiungono perlomeno la maggioranza del quorum deliberativo fissato nel precedente comma 6, salvo nei casi in cui sia espressamente prevista dal questo Regolamento una maggioranza diversa.
10. La Consulta non può disporre di risorse finanziarie, umane e strumentali, pertanto le proposte dell'Assemblea sono in ogni caso invalide quando assumono decisioni che presuppongono l'impiego di risorse comunali. Possono essere validamente formulate proposte nelle quali è riportata previsionalmente la quantificazione delle eventuali risorse necessarie.
11. I componenti dell'Assemblea che non possono prendere parte ad una seduta dell'Assemblea devono comunicarlo tempestivamente al/alla Presidente inviando una mail all'indirizzo email consultagiovani@comune.pisa.it.
12. I componenti dell'Assemblea devono tenere un comportamento reciproco improntato al rispetto formale, con divieto di espressioni sconvenienti, e con facoltà di prendere la parola previa iscrizione presso l'Ufficio di Presidenza, che indicherà l'ordine degli interventi al/alla Presidente.
13. I componenti dell'Assemblea non possono intervenire nel dibattito prima che il/la Presidente abbia dato loro facoltà di parola, ed è fatto assoluto divieto di interloquire o interrompere l'oratore fino alla conclusione del tempo concessogli per l'intervento.
14. Il/La Presidente dell'Assemblea può stabilire, in caso di particolare rilevanza degli argomenti trattati, un termine più lungo della durata degli interventi rispetto a quello stabilito nel precedente comma 5, e comunque nella misura massima di cinque minuti.
15. In via generale si prevede che ogni componente possa prendere la parola per non più di una volta per singolo argomento. Le repliche per fatto personale possono essere accordate previa valutazione affidata al/alla Presidente.
16. Qualora il/la Presidente riscontri un contegno non corrispondente al decoro dell'Assemblea provvede ad ammonire formalmente il responsabile; in caso di reiterazione il/la Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, provvede ad espellere il responsabile dall'aula per l'intera seduta riservandosi di rimandare all'Ufficio di Presidenza la valutazione se la gravità dei fatti comporti la necessità di un'interdizione maggiore ovvero l'espulsione dalla Consulta.
17. In caso di dimissioni, decadenza o espulsione di uno dei componenti, la Consulta nelle more di nomina del sostituto può continuare regolarmente i suoi lavori, in questo caso il quorum per la validità delle sedute e per l'approvazione delle proposte sarà proporzionalmente ridotto.

Articolo 8 - Diritti ed obblighi dei membri della Consulta

1. La partecipazione alla Consulta da parte dei/delle giovani del Comune di Pisa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, è libera e gratuita.
2. La partecipazione alla Consulta comporta:
 - a) l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente Regolamento;
 - b) l'obbligo di contribuire per la realizzazione degli scopi delineati nel presente Regolamento;
 - c) l'obbligo di presentare l'iscrizione ad almeno una delle cinque Commissioni tematiche permanenti e l'obbligo di partecipare con pari dignità e diritto d'intervento ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.
3. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Assemblea o delle Commissioni tematiche, senza giustificato motivo, determina la decadenza di diritto da membro della Consulta.
4. **Negli altri casi di scarsa partecipazione rispetto a quanto fissato dal precedente comma, anche per assenze giustificate, l'Ufficio di Presidenza fissa preventivamente il numero delle assenze alle riunioni dell'Assemblea e delle Commissioni che comportano, sentito l'interessato/a e il Presidente della Commissione di appartenenza del componente, l'ammonizione e, nel caso di ulteriori assenze, la dichiarazione di decadenza del componente.**

Articolo 9 - Commissioni tematiche

1. Le Commissioni tematiche sono articolazioni dell'Assemblea, ad esse è attribuito il compito di approfondire i temi di interesse per la Consulta e formulare proposte per la discussione e messa in approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Sono istituite sei commissioni tematiche permanenti le cui materie di competenza sono assegnate con voto dell'Assemblea su proposta del/della Presidente sulla base degli ambiti di intervento descritti nell'art. 2. comma 1. lettere da a) a f). Per le materie che attengono alla lettera g), sarà formata una Commissione tematica straordinaria composta dai Presidenti delle sei Commissioni permanenti, o da un loro delegato individuato fra i componenti appartenenti alle rispettive Commissioni permanenti.
3. Le Commissioni tematiche permanenti sono composte da almeno 8 (otto) commissari individuati sulla base delle iscrizioni ad esse proposte da ogni componente. In caso di iscrizione multipla su più Commissioni, da parte di un componente, per la composizione di ogni Commissione sarà data priorità alla scelta del componente più giovane. Alle Commissioni con numero inferiore a 8 (otto) saranno assegnati i componenti eccedenti delle altre Commissioni seguendo il metodo dell'estrazione a sorte.
4. La composizione definitiva di ogni Commissione è approvata dall'Assemblea su proposta del/della Presidente seguendo il criterio di cui al comma precedente.
5. Il Presidente di ogni Commissione è nominato all'interno della stessa nella prima seduta con votazione a maggioranza dai commissari presenti che ne fanno parte. Dura in carica un anno e può essere nominato nuovamente non più di una volta anche consecutiva. Non è prevista la figura del Vicepresidente di Commissione, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno espletate dal più anziano dei commissari presenti.
6. Il/la Presidente dell'Assemblea, anche su istanza di ogni singolo componente della stessa valutato ammissibile in considerazione degli ambiti di intervento di cui al comma 3, il Presidente della Commissione e i singoli componenti della Commissione possono proporre argomenti di discussione nell'ambito delle materie attribuite alla Commissione.

7. Il Presidente della Commissione organizza i lavori della stessa, si confronta con i Presidenti delle altre commissioni nelle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, presenta l'argomento di discussione o la proposta da mettere in approvazione in Assemblea. Può delegare questi compiti ad altro membro della Commissione.
8. Le questioni di competenza fra le Commissioni sono decise dal/dalla Presidente della Consulta che ne darà comunicazione ai Presidenti delle Commissioni.
9. Qualora una Commissione ritenga di dover acquisire il parere di un'altra Commissione, può richiederlo, prima di concludere i propri lavori, ed anche convocare sedute di discussione congiunta.
10. Le Commissioni sono convocate, almeno una volta ogni due mesi, dai loro Presidenti con un preavviso non inferiore ai 5 giorni.
11. Ogni Commissione deve essere convocata se lo richieda un numero di componenti pari ad un terzo della Commissione stessa. La richiesta, inviata al Presidente e al/alla Presidente dell'Assemblea, deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La riunione della Commissione deve tenersi entro 15 giorni dalla richiesta.
12. Le sedute della Commissione sono pubbliche, pertanto possono assistere anche soggetti esterni alla Consulta che però non possono intervenire nel corso dei lavori della Commissione. La Commissione, previa comunicazione al/alla Presidente dell'Assemblea, può invitare soggetti esterni per eventuali approfondimenti sulle tematiche trattate. Il Presidente della Commissione decide le modalità di intervento dei soggetti esterni invitati.

Articolo 10 - Sedute delle Commissioni tematiche

1. Il Presidente della Commissione convoca e presiede la seduta, fissa l'ordine del giorno e lo invia per mail ai componenti della Commissione almeno cinque giorni prima della riunione.
2. La seduta è valida quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti. Se il Presidente verifica, anche su richiesta, che durante i lavori sia venuto meno il numero legale può sospendere la riunione per non più di venti minuti prima di procedere alla verifica e per un massimo di tre volte; in caso di mancato raggiungimento del numero legale il Presidente procede al rinvio della stessa ad altra data.
3. Le proposte della Commissione, fermo il quorum richiesto per la validità della seduta, sono valide quando i voti favorevoli siano pari o superiori alla maggioranza dei presenti. Astenuti e non partecipanti al voto si computano nel numero dei presenti.
4. Le proposte assunte in carenza del numero legale sono comunque invalide e non potranno essere portate all'attenzione dell'Assemblea da parte del Presidente della Commissione.

Articolo 11 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni tematiche

1. La Conferenza, composta dai cinque presidenti delle Commissioni tematiche permanenti, è convocata dal/dalla Presidente della Consulta o dal Vicepresidente, per acquisire informazioni utili alla stesura dell'ordine del giorno dell'Assemblea. Inoltre, può partecipare alla Conferenza l'Assessore alle Politiche giovanili.
2. Ogni Presidente di Commissione può, con istanza motivata, richiedere al/alla Presidente della Consulta di convocare la Conferenza per discutere di tematiche di interesse comune o per coordinare i lavori con le altre Commissioni.

Articolo 12 - Modifiche del Regolamento

1. La Consulta, per il tramite del/della Presidente dell'Assemblea, può proporre al Consiglio comunale la modifica del presente Regolamento su richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea. La proposta di modifica sarà esaminata dalla competente Commissione consiliare e, qualora valutata favorevolmente, sarà posta all'attenzione dell'ufficio competente ai fini della valutazione tecnica e di eventuali modifiche da apportare per essere inserita in coordinamento con lo stesso Regolamento e con gli altri regolamenti o procedure dell'ente.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. La Consulta non dispone e non può disporre di risorse proprie o ad essa direttamente destinate, pertanto l'Amministrazione comunale di Pisa, nell'ambito delle finalità perseguite dalla Consulta, provvede a supportarne l'attività con le risorse umane e logistiche comunali, affidando il coordinamento e controllo all'assessore delegato delle politiche giovanili, salvo le competenze gestionali dei dirigenti degli uffici competenti delle funzioni e delle materie trattate.
2. L'Assessorato alle Politiche Giovanili curerà l'applicazione del presente regolamento ed eserciterà il controllo sul suo rispetto anche di concerto con il/la Presidente della Consulta.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.
4. **La norma dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 1 e del comma 4 dell'art. 2, si applica anche per tutti i componenti estratti e già nominati nell'assemblea costituita con determinazione dirigenziale n. 36 del 19.09.2024, incluso le successive sostituzioni intervenute o che interverranno fino allo scadere del periodo di mandato.**